

Giurisprudenza nazionale

Ambiente familiare e misure alternative

Adozione in casi particolari

instaurazione rapporti di parentela tra l'adottato e i parenti dell'adottante anche nell'adozione in casi particolari

Corte costituzionale,
28 marzo 2022, n. 79

La Corte costituzionale è stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184, *Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori*, nella parte in cui, rinviando all'art. 300, comma 2, del codice civile, prevede che l'adozione in casi particolari non produce alcun rapporto civile tra l'adottato e i parenti dell'adottante. La Corte ha ritenuto incostituzionale tale esclusione affermando che il minore adottato ha lo status di figlio e non può essere privato dei legami parentali fondamentali (quali quello con i genitori dell'adottante, ovvero i nonni) che il legislatore – a partire dalla legge 10 dicembre 2012, n. 219, *Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali* – ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori di età possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni. Non riconoscere i legami familiari con i parenti del genitore adottivo equivale a disconoscere l'identità del minore di età costituita dalla sua appartenenza alla nuova rete di relazioni familiari. Tale mancanza di riconoscimento, infatti, sarebbe in primo luogo contraria agli artt. 3 e 31 Cost., in quanto contrastante con il principio di parità di trattamento di tutti i figli, nati all'interno o fuori dal matrimonio e adottivi, nonché con l'art. 117, comma 1, Cost., in relazione all'art. 8 della Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu), in quanto impedisce al minore inserito nella famiglia costituita dall'unione civile di godere pienamente della sua vita privata e familiare.